

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/91 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/91 e che porta a 1 172 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/91 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 972 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che, con una comunicazione in data 18 luglio 1991, la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 172 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che, per permettere l'esecuzione delle esportazioni, è opportuno modificare il periodo per l'espletamento delle formalità doganali e il termine di validità del titolo di esportazione;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 42.⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 12.*« Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 1 172 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 172 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate 1 172 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 ottobre 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. »*Articolo 4*

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« 3. L'ultima gara parziale scade il 28 agosto 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles). »

Articolo 5

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è soppresso.

stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 1991.»

Articolo 6

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello

Articolo 7

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1151/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

Località di magazzinaggio	(tonnellate) Quantitativi
Amiens	82 500
Châlons-sur-Marne	161 000
Dijon	5 500
Lille	99 500
Montpellier	5 000
Nantes	40 000
Nancy	33 500
Orléans	310 000
Paris	240 000
Poitiers	60 000
Rouen	135 000
Totale	1 172 000 *